

attualmente. Sotto la presente legislazione le scuole si può dire che sono tutte pubbliche. Nel nostro diritto amministrativo dell'istruzione si può dire che non esistono scuole che non sieno soggette all'assoluta ingerenza governativa. Questa ingerenza rimane estesa a tutte le scuole possibili infino a che il Parlamento ed il Governo provvedano con leggi speciali a dichiarare quali debbano essere poste fra le libere e quali debbano essere dichiarate pubbliche.

Se voi definite quali sono le scuole pubbliche, supposto ancora che aboliate l'articolo della Commissione in cui si definiscono le scuole private, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che tutte quelle le quali non sono state dichiarate pubbliche, s'intenderà che sieno private e libere.

È vero che voi mantenete per queste scuole la legislazione vigente, ma queste scuole si considereranno già come libere in diritto e sapranno che la legislazione vigente per loro non sarà che provvisoria, e staranno aspettando ogni giorno le leggi per cui saranno poste in condizione diversa e più indipendente; queste scuole ricalitreranno di più all'autorità governativa, la quale si troverà grandemente infirmata per rispetto alle scuole che avremo dichiarato libere. Ora è meglio che voi lasciate intatta l'autorità governativa fino al giorno in cui potrete decidere l'intera quistione sull'applicazione di questo principio di libertà.

Un altro danno gravissimo è questo.

Se noi c'inoltreremo nelle spinose quistioni che sono state proposte cogli emendamenti che avete udito, supposto anche, come ho detto, che si possano definire con somma facilità, non è men vero che quando avrete definito che i comuni, per esempio, non abbiano ingerenza o poca nelle proprie scuole, voi comincerete a volgere contro la legge i voti di tutti quelli i quali sono per la libertà municipale nel più ampio significato.

Quando voi avrete deciso che tutti i corpi morali, di qualunque natura essi siano, non possono sottrarre le loro scuole all'assoluta ingerenza governativa, voi volgerete contro la legge i voti di tutti coloro i quali bramano per lo meno che questa quistione sia ventilata a lungo e con maturità. Viceversa, quando avrete deciso che tutte le scuole dei corpi morali, dei municipi e delle provincie, come vorrebbe l'onorevole Tola, sono assolutamente libere dall'ingerenza governativa, voi volgerete contro la legge i voti di molti e molti deputati i quali, per quanto amino la libertà d'insegnamento, desiderano però che l'ingerenza governativa si estenda sopra le scuole comunali e provinciali, ed anche sulle scuole di tutti o di parte dei corpi morali. Che ne avverrà? Che noi forse lavoreremo per molti giorni per fare la legge, ed avremo già messo in quest'articolo il germe della sua reiezione. Ora vogliamo noi questa legge? La crediamo noi necessaria per riordinare il nostro insegnamento pubblico? Cansiamo questo pericolo pertanto: e per le ragioni che ho dette di sopra, e per questo pericolo che in ultimo ho accennato, pregherei la Camera di abolire l'intera definizione delle scuole pubbliche, riservando una tale quistione alle leggi speciali.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

TOLA P. Domando la parola.

PESCATORE. Senza oppormi in modo assoluto alla soppressione dell'articolo secondo, io credo però di dover sottoporre alla saviezza della Camera alcune considerazioni, le quali mi paiono sufficienti a persuadere che sia più conveniente affrontare la discussione, anziché differirla, come suggerisce l'onorevole Buffa.

L'onorevole Buffa prende come cosa identica l'insegnamento privato e l'insegnamento libero, e ritiene che il concetto d'in-

segnamento pubblico sia essenzialmente contrario a quello d'insegnamento privato.

Su questa idea, a mio parere, riposano tutte le considerazioni che egli venne svolgendo a sostegno della sua proposta. Egli dice, e dice con ragione, che noi non dobbiamo sin d'ora entrare nell'applicazione del principio di libertà; non dobbiamo sin d'ora discutere se più o meno libero debba essere l'insegnamento dato dai comuni, dalle provincie, dai corpi morali.

Io sarei del suo avviso se, volendo definire qual sia l'insegnamento pubblico e quale il privato, noi dovessimo necessariamente entrare nell'accennata quistione. Ma non è così, o signori; dopo aver definito che pubblico, essenzialmente pubblico, è quell'insegnamento che si dà coi mezzi di pubblica ragione appartenenti ai corpi morali; dopo aver definito ciò che sta nella natura medesima delle cose, la legge potrà dichiarare più o meno libero questo insegnamento medesimo.

Torno a ripeterlo: altro è l'insegnamento ufficiale, quello che è soggetto a tutti i metodi, a tutte le discipline che creda lo Stato di dover imporre a quell'insegnamento che egli dà o fa dare per necessità, per l'adempimento del proprio ufficio, ed altro è l'insegnamento pubblico.

L'insegnamento pubblico, debbo dirlo ancora, è quello che si dà con mezzi di pubblica ragione, è quello che si dà dai comuni, dalle provincie, da tutte le corporazioni morali; ed ho fiducia di poterlo dimostrare se entreremo in tale quistione; ma ciò non toglie che possa essere libero.

Adunque qui non si tratta di determinare i gradi di libertà che si voglia accordare a questa o a quella specie d'insegnamento; si tratta unicamente di rivendicare i diritti dello Stato; e credo che ogniqualvolta questi diritti del potere civile sieno o solo si pretenda che sieno compromessi, io credo che la Camera non debba punto indietreggiare dall'affrontare la quistione, che il Parlamento debba porli in salvo con esplicita dichiarazione.

Impertanto ora è evidente che i diritti del potere civile potrebbero parere compromessi se, dopo aver proclamato il principio di libertà, in virtù del quale alcuni, di cui rispetto sinceramente le intenzioni, reputano di aver fatto un passo alla conquista da loro desiderata, il Parlamento indietregiasse da quelle altre decisioni che tendono a porre in salvo, a dichiarare esplicitamente i diritti del potere civile.

Facciamoci dunque animo ed affrontiamo la discussione; vediamo quale insegnamento sia libero di diritto (e giudico che sia quello il quale si dà o da cittadini o da associazioni private di cittadini), e quale sia il pubblico, l'insegnamento soggetto di diritto all'autorità dello Stato. Per ragioni di convenienza potrà poi a suo tempo essere dichiarata libera anche una specie d'insegnamento pubblico, e potrassi anche dichiarare libero e pareggiare, sotto il rapporto della libertà, all'insegnamento privato quello altresì che si dà da corporazioni religiose; ma intanto giova rivendicare i diritti dello Stato.

Io perciò sotto questo rapporto credo che vi siano motivi abbastanza valevoli per intraprendere la discussione di questo articolo.

TOLA P. Io sostengo che non solo non si debba sopprimere l'articolo 2 proposto dalla Commissione, ma che sia necessità assoluta, inevitabile il discuterlo. E per dimostrare questo non ho che a fare un breve cammino.

La Camera ha detto: accettiamo, quanto a principio, la libertà d'insegnamento; l'attuemo poi nelle leggi speciali. Nella tornata del 17 si è assolutamente dalla Camera e dal